

Informativa n. 7/2019

Rimini, li 24 giugno 2019

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Oggetto: Processo tributario telematico obbligatorio dal 01 luglio 2019

Come noto, l'art. 16 del DL 119/2018 ha previsto a decorrere dall'01/07/2019 l'introduzione obbligatoria dell'utilizzo del canale informatico anche per il processo tributario (al pari del processo civile e amministrativo).

In questa sede, anche in vista di prossimi eventi di formazione approfondimento sul tema, preme individuare i principali passaggi necessari per l'instaurazione del giudizio in via telematica, onde scongiurare problemi di inammissibilità dei giudizi.

- 1) **Tutti gli atti processuali** che devono essere notificati e trasmessi telematicamente (ricorso, appello, controdeduzioni, memorie, allegati, ecc...), devono avere il **formato PDF/A-1a oppure PDF/B – 1b** e tutti i file (sia che si tratti di atti principali quali i ricorsi ovvero dei semplici allegati), devono essere **firmati digitalmente** (quindi il file avrà l'estensione **.p7m**);
- 2) la notifica degli atti processuali alla controparte dovrà avvenire obbligatoriamente utilizzando la **notifica a mezzo pec** (per gli enti impositori l'indirizzo PEC è quello pubblicato nell'IPA), indirizzo comunque indicato all'interno degli impositivi;
- 3) Il sistema genera due ricevute:
 - a) Una ricevuta di accettazione, che attesta la presa in carico del messaggio rilasciata, quindi, dal gestore PEC del mittente;
 - b) Una ricevuta di consegna, che attesta la consegna del messaggio, rilasciata dal gestore della PEC del destinatario. Pertanto, ai fini del computo dei termini processuali, la notifica effettuata a mezzo PEC si perfeziona:

- a. per il mittente: alla data in cui è stata inviata al proprio gestore attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;
- b. per il destinatario: alla data in cui la comunicazione o la notifica è resa disponibile nella propria casella PEC.

Portale della Giustizia Tributaria-SIGIT

- 4) Per gli atti introduttivi dei giudizi, di primo o di secondo grado, e, per prudenza, anche di rinvio, **notificati alla controparte** a far data dal 01/07/2019 tutti gli adempimenti processuali (iscrizioni a ruolo e depositi successivi) dovranno essere eseguiti telematicamente tramite accesso al Portale della Giustizia Telematica (d'ora in poi **SIGIT**) disponibile all'indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it, il quale è composto di un'"area pubblica" per le informazioni generali sui servizi, nonché di "**un'area riservata**", alla quale si accede **previa registrazione**;
- 5) Per il deposito degli atti in Commissione Tributaria, e dunque per costituirsi nel giudizio e depositare il ricorso e gli atti successivi, una volta registrati occorrerà entrare con autenticazione nell'area riservata e procedere con la compilazione della cd. **NIR (nota di iscrizione a ruolo)**, ove vi sarà una procedura guidata che individua il tipo di atto, la controparte, i documenti allegati, ecc., nonché per il pagamento e indicazione del contributo unificato;
- 6) Si provvederà ad allegare prima il ricorso e in seguito gli allegati: tutti i file devono come già detto essere in formato PDF/A e firmati digitalmente;
- 7) Se i passaggi sono stati corretti (in caso di intoppo il sistema indica l'incoerenza in modo da poter provvedere alle dovute correzioni) si procede con la "**Validazione**" dei dati (ultimo campo della procedura guidata), dopodichè si potrà scaricare la NIR stamparla e non si potranno più apportare modifiche;
- 8) Una volta validato i dati inseriti si può procedere all'invio/trasmissione della NIR. Il sistema rilascerà una ricevuta di accettazione, che verrà comunicata al depositante anche a mezzo PEC;
- 9) Dopo il rilascio della **ricevuta di accettazione**, il sistema procede ad una serie di controlli quali: assenza di virus nei file trasmessi; la dimensione dei file; la validità della firma digitale, l'integrità e il formato dei file, al termine dei quali il sistema perfezionerà il deposito;
- 10) Se nei documenti e negli allegati non sono state riscontrate anomalie bloccanti il ricorso (o l'atto di appello) viene iscritto a ruolo e il PTT rilascia il numero di iscrizione al Registro Generale dei ricorsi (**RGR**) o degli appelli (**RG**).
- 11) Se i controlli hanno esito positivo e l'atto principale viene iscritto a ruolo, la ricevuta può essere rilasciata entro 24 ore dalla compilazione ed invio della NIR. (attenzione al termine dei 30 giorni dalla notifica del ricorso alla controparte!)

Quanto sopra in estrema sintesi. Preme ricordare che in caso di anomalie o problemi nell'utilizzo del sistema il **Portale della Giustizia Tributaria è dotato di un numero verde 800 051 052** cui fare riferimento.

Qualora dovessero emergere problemi non risolvibili contattando il numero verde, la **Commissione Tributaria Provinciale di Rimini** ci ha comunicato la disponibilità, almeno nella prima fase, *della referente del PTT, sig.ra Tiziana Iacomucci* a dirimere le problematiche non diversamente risolvibili.

Cordiali saluti.

La Commissione Rapporti Uffici Finanziari e Commissione Tributaria